



25326/14
3572/15
2621/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli -IX sez. civ.- dott.ssa Fabiola Cristofano ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.25326/14 R.G., avente ad oggetto: pagamento, vertente

TRA

[redacted] nato a Napoli il [redacted] ([redacted]),
elette dom.to in Napoli alla piazza Bovio 14 presso lo studio dell'avv. Andrea
Gaudino (C.F. GDNND73C17F839K) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura
a margine dell'atto di citazione.

attore

E

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma alla via Vittorio Veneto 119,
in persona del Presidente, dott. [redacted] elette dom.to in Napoli alla via
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rapp.ta e difesa
giusta procura generale alle liti conferita per atto del Notaio [redacted]

-convenuta-

sulle seguenti CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] esponeva: che nel
mese di maggio 2013 nell'effettuare la verifica dell'estratto del conto corrente
[redacted] presso la B.N.L. S.p.A., riscontrava due prelievi di danaro contante,
per un totale di € 2.500,00, mai effettuati dall'istante; che l'istante sporgeva, in data
11.06.13, al Comando dei Carabinieri-Staz.Napoli Stella, denuncia contro ignoti per
reato di truffa; che l'istante chiedeva alla B.N.L. S.p.A., il riaccredito delle somme
indebitamente prelevate dal conto corrente

Tutto ciò premesso, l'attore conveniva in giudizio, innanzi a questo Ufficio, la
B.N.L. S.p.A., per sentirla condannare a rimborsare € 2.500,00 per i due prelievi
non autorizzati oltre al risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e morali)
quantificati nella misura di € 2.500,00. Vinte le spese di lite con attribuzione.

Ritualmente e tempestivamente costituitasi, la B.N.L. S.p.A. resisteva alla domanda
di cui chiedeva il rigetto. Più in particolare, la convenuta eccepiva che alcuna
responsabilità era a lei addebitabile nell'effettuazione del pagamento a persona non
legittimata, comunque, contestava la fondatezza nel merito; il tutto vinte le spese.

Prodotta documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
ulteriore istruttoria, il Giudice sulle conclusioni in epigrafe riportate, si riservava di
emanare la propria decisione definitiva all'udienza del 19.12.15.

la via preliminare, va rilevato che in base all'art. 214, comma 1, c.p.c., colui contro
il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a



negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, in base all'art. 216, comma 1, dello stesso codice, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verifica proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

Orbene, nella specie, nonostante l'attore abbia dedotto la falsità delle firme sulle distinte di "prelevamento" del 08.02.13, disconoscendone le sottoscrizioni, la convenuta, in proposito, non ha proposto istanza di verifica con la conseguenza che la mancata proposizione della istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo, di prova onde rimane precluso al giudice di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, come di procedere a valutazione sulla possibile rilevanza o non del documento disconosciuto (cfr. Cass. nn. 7302/93, 155/94, 20144/ 2005).

Ebbene, la convenuta, anziché richiedere la verifica delle scritture in oggetto, si è limitata ad eccepire - senza provare di aver proceduto al necessario raffronto tra la sottoscrizione apposta sui moduli di prelievo e quella presso di essa depositata (lo specimen) e di aver adeguatamente acquisito copia di un documento d'identità originale non scaduto - che il rischio del pagamento in caso di falsificazione della firma ricade sulla banca soltanto qualora sia ravvisabile un'attività colposa della stessa nell'effettuazione del pagamento.

Ciò premesso, l'istituto di credito, presso il quale sono stati effettuati i prelievi sul conto corrente dell'attore, non ha vigilato ed ha eseguito gli ordini di pagamento sottoscritti da persona non titolare del conto corrente.

Dunque, sussiste la responsabilità della B.N.L. S.p.A., per non aver controllato la conformità della sottoscrizione delle distinte di "prelevamento" allo "specimen" di firma.

Pertanto, risultando pacifica l'inadempienza allegata dall'attore, deve ritenersi la fondatezza della richiesta di ripetizione della somma di € 2.500,00 prelevata dal conto corrente intrattenuto dall'attore presso la B.N.L. S.p.A.; su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria secondo gli indici di legge dalla data del prelievo al saldo.

Inoltre, nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali, non avendo, esso attore, fornito alcuna prova, né per il vero appare possibile che in conseguenza dell'evento da quo si sia verificata una serie di lesioni di un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione (Cass. S.U. 26972/08).

Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente con attribuzione al costituito procuratore antistatario

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:

1. in accoglimento della domanda, condanna la B.N.L. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di Euro € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo al saldo.



2. condanna la B.N.L. S.p.A., in favore di [REDACTED] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (di cui € 120,00 per spese vive) e la differenza per competenze, oltre spese generali, IVA, C.P.A.

3. rigetta la domanda di risarcimento danni

Napoli 15 marzo 2015

Il Giudice di Pace
Fabio Cristofano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 20 marzo 2015

Il Consegretario
Giovanni Cristofano